



Repertorio n.41847

Raccolta n.21441

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."
DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL
"CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI S.P.A."
(PREVIA EFFICACIA DELLA SUA TRASFORMAZIONE DA S.C.P.A. IN
S.P.A)
NELLA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di novembre, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", alle ore dodici e minuti ventidue (h 12 m 22).

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano è comparsa la Signora:

- Dott.ssa **GRIECO** Maria Patrizia, nata a Milano il giorno 1 febbraio 1952, domiciliata per la carica in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."**, con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale versato Euro 4.954.119.492,44, deliberato Euro 7.454.119.492,44, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526, Partita Iva 01483500524 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, REA SI - 97869, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - (in appresso indicata anche come "Capogruppo", "BMPS" od altresì come "Incorporante").

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarato di possedere i requisiti per i quali non è necessaria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, mi invita, in osservanza del combinato disposto degli articoli 2365, secondo comma del Codice Civile, e 17 primo comma del vigente Statuto, a far constare della Adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, limitatamente all'argomento posto all'ordine del giorno in appresso riportato.

Aderisco a tale invito e dò atto di quanto segue.

Subentro nelle funzioni di verbalizzante al Segretario del Consiglio Avv. QUAGLIANA Renzo Filippo Riccardo alle ore dodici e minuti ventitre (h 12 m 23).

Presiede la riunione, nella qualità anzidetta ed ai sensi dell'art. 21, primo comma, lettera b) dello Statuto sociale, la comparente Dott.ssa GRIECO Maria Patrizia, la quale conferma:

- che la presente Adunanza è stata regolarmente convocata in questo giorno e luogo nei termini e nei modi previsti

Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena

il 11/11/2022

numero 6481

serie 1T

dall'art. 16, comma secondo, dello Statuto mediante avviso inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi in data 4 novembre 2022;

- che alla odierna riunione è ammessa la partecipazione anche mediante le modalità di cui all'art. 16, comma ottavo, del vigente Statuto sociale;

- che sono presenti, oltre ad essa Presidente, i Consiglieri Signori Francesca Bettio (Vice Presidente), Rita Laura D'Ecclesia (Vice Presidente), Luigi Lovaglio (Amministratore Delegato), Alessandra Giuseppina Barzaghi, Marco Bassilichi, Francesco Bochicchio, Rosella Castellano, Marco Giorgino e Paola De Martini, mentre:

i) sono collegati in audio-videoconferenza i Consiglieri Signori Luca Bader, Raffaele Di Raimo, Stefano Di Stefano, Nicola Maione, Roberto Rao; e

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Enrico Ciaï, Presidente, Luisa Cevasco e Luigi Soprano;

- che sussiste il quorum costitutivo di cui all'art. 16, comma terzo, dello Statuto per la validità delle adunanze consiliari e, pertanto, l'odierno Consiglio di Amministrazione è validamente riunito.

Quanto sopra dichiarato e constatato, la Presidente dà lettura ai presenti del seguente argomento all'ordine del giorno, ora posto in discussione, nella formulazione che di seguito si riporta:

"Fusione per incorporazione di Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

La Presidente ricorda ai Consiglieri la relazione relativa all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio e messa a loro disposizione, nonché la competenza consiliare a deliberare in merito prevista dall'art. 17, primo comma, del vigente Statuto Sociale, così come consentito dall'attuale art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

L'operazione di fusione, di cui all'ordine del giorno, prevede l'incorporazione in **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."** della Società **"CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI S.C.P.A."**, con sede in Siena, Via Ricasoli n. 60, capitale sociale Euro 108.260.000,00 (centoottomilioniduecentosessantamila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00970710521, Gruppo IVA numero 01483500524, R.E.A. SI - 110233 (in appresso indicata anche come "Consorzio" od altresì come "Incorporanda"), previa efficacia della sua trasformazione in S.p.A., già deliberata dalla società Incorporanda, come risulta dal verbale ai rogiti del Notaio Mario Zanchi di Siena in data 9 settembre 2022, repertorio n. 41.612 raccolta n. 21.325, registrato a Siena in data 9 settembre 2022 al n. 5224 serie 1T, ed iscritto in data 13

settembre 2022 nel Registro Imprese di Arezzo - Siena al protocollo n. 41741/2022 del 9 settembre 2022, e successiva acquisizione da parte di BMPS di tutte le azioni dell'Incorporanda medesima, sempre prima dell'atto di fusione.

Proseguendo nell'illustrazione, la Presidente, rifacendosi al Progetto di Fusione all'uopo predisposto dagli Organi Amministrativi delle Società interessate alla predetta operazione, richiama agli intervenuti le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione del Consorzio nella Capogruppo.

In particolare, la Presidente precisa - come già illustrato allo stesso Consiglio di Amministrazione nella adunanza tenutasi in data 22 giugno 2022 - che la proposta operazione di fusione (di seguito, la "**Fusione COG**"), è compresa nell'ambito delle iniziative del "Piano Industriale di Gruppo 2022-2026" (di seguito anche il "**Piano**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella predetta adunanza del 22 giugno 2022 e trova ragione e giustificazione nel perseguire, in un'ottica di semplificazione del Gruppo Montepaschi, un processo di riorganizzazione societaria che include anche la fusione per incorporazione di altre società controllate del Gruppo Montepaschi - *id est* MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito anche "**MPSCS**") e MPS Leasing & Factoring S.p.A. (di seguito anche "**MPSL&F**") -, finalizzato al perseguimento degli obiettivi fissati nel Piano medesimo.

Proseguendo nell'esame della prospettata operazione di fusione, la Presidente dà atto che:

- nessuna delle Società partecipanti alla fusione trovasi in liquidazione, né presenta perdite che possano ostare alla proposta operazione di fusione;
- non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla proposta operazione di fusione delle previsioni di cui all'art. 2501 *bis* del Codice Civile;
- la prospettata fusione è subordinata all'efficacia della trasformazione della Incorporanda in Società per Azioni, così come ricordato, approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di detta Società in data 9 settembre 2022, che consegnerà nei termini previsti dal 2500 *novies* del Codice Civile, trattandosi di trasformazione eterogenea tipica ai sensi dell'art. 2500 *octies* del Codice Civile;
- poiché l'Incorporanda - all'esito della trasformazione e antecedentemente all'atto di fusione - risulterà totalmente posseduta dalla Incorporante, alla prospettata fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505 del Codice Civile;
- è stato predisposto nei termini di legge dagli Organi Amministrativi delle Società interessate, il Progetto di Fusione contenente le indicazioni previste dall'art. 2501

ter del Codice Civile, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 del Codice Civile;

- detto Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 22 giugno 2022 e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 24 giugno 2022 e sottoscritto, avendone ricevuto rispettiva delega in sede di approvazione, rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dall'Amministratore Delegato di BMPS;

- sono stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 *septies*, comma primo, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile.

In particolare, dal giorno 28 giugno 2022 sino alla data odierna, sono rimaste depositate presso la sede di BMPS copie dei seguenti documenti:

(i) Progetto di Fusione per incorporazione del Consorzio in BMPS;

(ii) bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 di BMPS e del Consorzio, questi ultimi assunti quali situazioni patrimoniali di riferimento, completi delle relative relazioni degli amministratori, dei collegi sindacali e delle società di revisione, rispettivamente depositati nel Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:

(ii.a) per BMPS:

- bilancio al 31 dicembre 2019 depositato in data 20 maggio 2020 al protocollo n. 16265/2020 del 20 maggio 2020;

- bilancio al 31 dicembre 2020 depositato in data 4 maggio 2021 al protocollo n. 16177/2021 del 4 maggio 2021;

- bilancio al 31 dicembre 2021 depositato in data 11 maggio 2022 al protocollo n. 19541/2022 dell'11 maggio 2022;

(ii.b) per il Consorzio:

- bilancio al 31 dicembre 2019 depositato in data 15 aprile 2020 al protocollo n. 12792/2020 del 15 aprile 2020;

- bilancio al 31 dicembre 2020 depositato in data 15 aprile 2021 al protocollo n. 13002/2021 del 15 aprile 2021;

- bilancio al 31 dicembre 2021 depositato in data 26 aprile 2022 al protocollo n. 17129/2022 del 26 aprile 2022;

- in data 12 settembre 2022 è stata avviata la procedura autorizzativa della Banca Centrale Europea, che, in data 25 ottobre 2022, ha rilasciato il relativo provvedimento di autorizzazione all'operazione di fusione del Consorzio in BMPS.

Copia della suddetta autorizzazione con relativa traduzione asseverata in lingua italiana si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- il predetto Progetto di Fusione è stato depositato - unitamente all'autorizzazione rilasciata dalla Banca

Centrale Europea - in data 27 ottobre 2022 presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, rispettivamente:

- al protocollo n. 50256/2022 del 27 ottobre 2022, per quanto riguarda **"CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI S.C.P.A."**, ed è stato ivi iscritto in data 28 ottobre 2022 con pari numero di protocollo;

- ed al protocollo n. 50252/2022 del 27 ottobre 2022, per quanto riguarda **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."** ed è stato ivi iscritto in pari data 27 ottobre 2022 con pari numero di protocollo.

Copia del Progetto di Fusione si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale;

- in data 27 ottobre 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, lettera a) del Regolamento n. 11971 della Consob ("Regolamento Emittenti"), il progetto di fusione nonché il bilancio di esercizio di BMPS e del Consorzio al 31 dicembre 2021, come detto assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento dell'Incorporante e dell'Incorporanda, sono stati messi a disposizione del pubblico da parte di BMPS, nei modi e termini di legge, attraverso la diffusione su SDIR-NIS, nonché sul sito web istituzionale della Capogruppo, unitamente ai bilanci di BMPS e del COG relativi agli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019;

- in relazione al disposto dell'art. 2505, comma terzo, del Codice Civile, in data 27 ottobre 2022 è stato pubblicato sul sito web di BMPS, ed il giorno successivo 28 ottobre 2022 sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", l'avviso circa la possibilità da parte dei soci della Incorporante, che rappresentino almeno il 5% (cinque) per cento del capitale sociale, di chiedere, entro 8 (otto) giorni dal detto deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese, che la decisione sulla fusione medesima sia adottata dall'Assemblea Straordinaria di BMPS a norma dell'art. 2502 del Codice Civile; in merito, non sono pervenute richieste nei modi e nei termini stabiliti dal predetto articolo 2505, comma terzo, del Codice Civile;

- in data 26 settembre 2022 è stata avviata la procedura di confronto sindacale che, ai sensi delle previsioni di Legge e di contratto (art. 47 L. 428/90 e artt. 19 e 23 CCNL vigente), deve essere esperita preliminarmente alla stipula dell'atto di fusione; la conclusione della procedura, la cui durata è determinata contrattualmente in 50 giorni, è prevista per il 15 novembre 2022;

- trattandosi di fusione per incorporazione che prevede l'acquisizione da parte dell'Incorporante di tutte le azioni dell'Incorporanda prima dell'atto di fusione, nel presupposto che l'Incorporanda risulti al momento dell'atto di fusione detto interamente posseduta dall'Incorporante,

non sono state predisposte la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies*, come previsto dall'art. 2505, comma primo, del Codice Civile;

- la fusione avrà luogo, come detto, con riferimento ai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021 di BMPS e di COG, assunti quali rispettiva situazione patrimoniale di riferimento.

A tal proposito, viene precisato che, rispetto a quanto rappresentato nei suddetti documenti, non sono nel frattempo intervenuti fatti modificativi, rilevanti ai fini della fusione, degli elementi dell'attivo e del passivo rispetto alla suddetta data di deposito del Progetto di Fusione.

In particolare, per quanto riguarda il Consorzio, si rappresenta che il patrimonio netto al 30 settembre 2022 è pari a Euro 135.703.358,00 (centotrentacinquemilionesettecentotremilatrecentocinquantotto virgola zero zero), senza variazioni rispetto a tale dato al 31 dicembre 2021;

- la Fusione sarà attuata sul presupposto che alla data di stipula dell'atto di Fusione sia divenuta efficace la trasformazione del Consorzio da società consortile per azioni (S.C.p.A.) in società per azioni (S.p.A.) e BMPS, in qualità di Incorporante, detenga l'intero capitale sociale del Consorzio (allo stato BMPS detiene il 99,76% del capitale sociale del medesimo).

Si ricorda, al riguardo, che la quota minoritaria residuale delle azioni del Consorzio, detenuta da alcune società del Gruppo Montepaschi e del Gruppo AXA, sarà acquisita dalla Capogruppo prima della stipula dell'atto di fusione, al prezzo complessivo di circa 325.900,00 (trecentoventicinquemilanovecento virgola zero zero), corrispondente alla quota parte del patrimonio netto contabile rilevata dal bilancio al 31 dicembre 2021 del Consorzio.

Si rappresenta, inoltre, che in data 2 novembre 2022 è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la notifica prevista dal D.L. n. 21/2012, convertito in Legge n. 56/2012 e successive modifiche e integrazioni (c.d. "Normativa Golden Power"), in un'ottica di prudente interpretazione della normativa citata (la "**Notifica Golden Power**").

La notifica in parola riprende i contenuti del Progetto di Fusione del Consorzio in BMPS. Tenuto conto della natura infragruppo dell'operazione (peraltro nell'ambito della riorganizzazione del Gruppo prevista dal Piano Industriale 2022-2026), della pervasiva e dettagliata regolamentazione che regola il settore bancario (che include l'autorizzazione BCE, già intervenuta), nonché l'assenza di minacce di gravi

pregiudizi per gli interessi essenziali dello Stato tutelati dalla normativa *de quo*, si ritiene che il procedimento possa concludersi in tempi brevi, secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 11 del D.P.C.M. 1 agosto 2022 n. 133 e, quindi, entro la data prevista per la stipula dell'atto di fusione, da avvenire alla fine di novembre ovvero nei primi giorni di dicembre 2022;

- la prospettata operazione di fusione e le operazioni prodromiche alla stessa, sono classificabili come operazioni con parti correlate esenti dai presidi autorizzativi previsti dalla normativa in materia;

- la prospettata fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra Società che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della normativa antitrust applicabile alla fattispecie, essendo previsto peraltro che, alla data dell'atto di fusione, l'Incorporanda sia controllata interamente da "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.";

- dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede di BMPS, ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, così come stabilito dall'art. 2501-septies del Codice Civile, durante il quale essi documenti sono continuativamente rimasti depositati presso la sede sociale;

- dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il competente Registro delle Imprese per entrambe le Società partecipanti alla fusione ad oggi non è decorso il periodo di 30 (trenta) giorni, stabilito dall'art. 2501 *ter*, ultimo comma, del Codice Civile.

Premesso che i soci non si sono avvalsi del diritto di richiedere che la presente delibera sia rimessa all'esame assembleare ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, del Codice Civile, si ritiene, secondo le indicazioni della dottrina notarile, che si possa procedere all'odierna delibera ove tutti i Consiglieri rinunzino al predetto termine di 30 (trenta) giorni così come previsto dall'art. 2501 *ter* comma quarto del Codice Civile.

A questo punto, la Presidente, l'Amministratore Delegato Lovaglio Luigi ed i Consiglieri Signori Bettio Francesca, D'Ecclesia Rita Laura, Bader Luca, Barzaghi Alessandra Giuseppina, Bassilichi Marco, Bochicchio Francesco, Castellano Rosella, De Martini Paola, Di Stefano Stefano, Giorgino Marco, Maione Nicola e Rao Roberto, dichiarano di confermare la rinunzia al predetto termine già espressa nell'adunanza del 22 giugno 2022, e parimenti il Consigliere Di Raimo Raffaele, dichiara la propria rinunzia al suddetto termine.

La Presidente ricorda, altresì, che avendo la presente delibera ad oggetto l'approvazione di fusione di società che

risulterà interamente posseduta - secondo il progetto già predisposto ed approvato - questa debba essere assunta da parte del Consiglio di Amministrazione per atto pubblico, alla presenza di un Notaio rogante e con funzione di segretario *pro tempore* della seduta consiliare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del Codice Civile.

La Presidente, quindi, invita chi tra i presenti si trovi eventualmente in situazioni di conflitto di interessi relativamente a tale argomento a volerne dare notizia.

Nessuno richiedendo la parola e non essendovi interventi rispetto all'argomento come sopra illustrato, la Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione esaminata la proposta del 4 novembre 2022 redatta dalla Direzione CFO e dalla Direzione *Group General Counsel* avente ad oggetto: **"Fusione per incorporazione di Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti"**, su proposta dell'Amministratore Delegato,

- in virtù dell'art. 17 comma primo dello Statuto sociale e in applicazione dell'art. 2365 del Codice Civile;
- considerata l'intervenuta autorizzazione alla fusione per incorporazione del CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI ("COG") in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") rilasciata dalla Banca Centrale Europea ("BCE") in data 25 ottobre 2022;

PRESO ATTO CHE:

conformemente al progetto di fusione per incorporazione del COG in BMPS (il **"Progetto di Fusione COG"**):

- la fusione per incorporazione del COG in BMPS (la **"Fusione COG"**) avrà luogo con le modalità semplificate previste dall'articolo 2505 del Codice Civile per l'incorporazione di società interamente possedute;
- lo Statuto di BMPS non subirà modifiche per effetto della Fusione COG e manterrà il testo vigente;
- prima della sottoscrizione dell'atto di fusione - che avverrà previa efficacia della trasformazione del COG in società per azioni (S.p.A.) - BMPS acquisterà la totalità delle azioni del capitale sociale del COG;
- la Fusione COG sarà pertanto attuata sul presupposto che il COG sia interamente ed esclusivamente posseduto da BMPS e avrà quindi per effetto l'annullamento di tutte le azioni detenute da quest'ultima nel COG, senza alcuna assegnazione di azioni, né alcun rapporto di cambio delle azioni medesime;
- ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, la Fusione COG avverrà sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021 di BMPS e del COG, assunti quale rispettiva situazione patrimoniale di riferimento;
- gli effetti della Fusione COG, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* comma 2 del Codice Civile, decorreranno dalla data

stabilita nell'atto di fusione, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione previste dall'art. 2504 del Codice Civile;

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma primo, numero 6 del Codice Civile, le attività e passività del COG saranno imputate al bilancio di BMPS a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la Fusione COG avrà effetto civilistico, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione, e analoga decorrenza è prevista ai fini degli effetti fiscali;

- non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato;

- non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori del COG e di BMPS, società partecipanti alla fusione;

- l'incorporante BMPS subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio del COG, società incorporanda, assumendone tutti i beni, i diritti, ragioni, azioni, obblighi e rapporti sia attivi che passivi compresi i giudizi pendenti, nessuno escluso od eccettuato, anche se posteriori alla data odierna, e questo in continuità di valori rispetto a quelli presenti nei libri contabili del COG alla data di efficacia della Fusione COG;

- negli 8 (otto) giorni intercorrenti tra il deposito del Progetto di Fusione COG presso il Registro delle Imprese (a seguito dell'autorizzazione della BCE alla Fusione COG) e la data fissata per la decisione sulla Fusione COG, non vi sono state da parte di soci titolari di almeno il 5% del capitale richieste di rimettere la decisione di approvazione della Fusione COG all'Assemblea dei soci di BMPS, come previsto dall'art. 2505 comma terzo del Codice Civile;

- i soci del COG ed il Consiglio di Amministrazione di BMPS hanno rinunciato, con consenso unanime, al termine di 30 giorni che deve intercorrere, ex art. 2501-ter comma quarto del Codice Civile tra l'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese (a seguito dell'autorizzazione della BCE alla fusione) e la data fissata per la decisione sulla Fusione COG;

- ai sensi dell'art. 57 T.U.B., trattandosi di fusione in cui incorporante è una banca, il termine di cui all'art. 2503 comma primo del Codice Civile per l'opposizione dei creditori sarà ridotto a quindici giorni;

- la stipula dell'atto di Fusione COG è subordinata alla conclusione del procedimento relativo alla Notifica Golden Power;

DELIBERA

a) di approvare, ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile, la fusione mediante incorporazione in "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." del "CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO

MONTEPASCHI S.C.P.A." previa efficacia della sua trasformazione in società per azioni, nel rispetto di quanto dettagliato nel Progetto di Fusione COG iscritto nel Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 27 ottobre 2022 (accluso quale allegato di lettera "B" alla presente verbalizzazione per formarne parte integrante e sostanziale) e di approvare quindi che detta fusione abbia luogo - subordinatamente al perfezionamento dell'efficacia della trasformazione del COG da S.C.p.A. a S.p.A. ed all'acquisizione di tutte le azioni del COG da parte di BMPS - alle ulteriori condizioni tutte previste in esso Progetto di Fusione;

b) di approvare la bozza di comunicato stampa, che si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla presente delibera di fusione e alla pubblicazione del relativo verbale notarile, autorizzando la Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché il Responsabile della Direzione *Chief Financial Officer* ed il Responsabile della Direzione *Group General Counsel*, in via disgiunta tra loro, ad apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che fossero richieste dalle competenti Autorità;

c) di autorizzare la definizione e pubblicazione di comunicati stampa e documenti relativi alla Fusione COG, nei modi e termini di legge;

d) di conferire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nonché al Responsabile della Direzione *Chief Financial Officer* ed al Responsabile della Direzione *Group General Counsel*, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per eseguire, compiutamente e in ogni singola parte, le deliberazioni come sopra adottate per il buon fine e la piena esecuzione di tutti i punti della presente delibera, ponendo in essere, nel rispetto delle norme vigenti, quant'altro risultasse opportuno o occorrente per il completamento dell'iter societario della Fusione COG e la piena e positiva conclusione della complessiva operazione, ivi incluso il potere di:

(i) apportare alla presente delibera tutte le modifiche che fossero necessarie, richieste ovvero anche solo opportune per la sua iscrizione ed esecuzione;

(ii) determinare la decorrenza degli effetti della Fusione COG nei confronti dei terzi nella data dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile o nella successiva data stabilita nell'atto di fusione;

(iii) confermare al COG l'assunzione della presente delibera, anche inoltrando la stessa al COG al fine di consentire a quest'ultima di assumere le opportune

determinazioni nell'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulla Fusione COG;

(iv) intervenire all'atto di fusione e sottoscriverlo stabilendone ogni modalità, condizione o patto e prestando ogni opportuno consenso, assentendo a trascrizioni ed annotamenti e rinunciando all'ipoteca legale, ed effettuando ogni atto, negozio, adempimento e formalità necessari o opportuni ai fini del perfezionamento della Fusione COG;

(v) intervenire e sottoscrivere ogni eventuale successivo atto rettificativo, integrativo o ricognitivo dello stipulando atto di fusione;

(vi) effettuare ogni adempimento, comunicazione e formalità relativi alla Fusione COG da eseguire successivamente alla stipula dell'atto di fusione per il buon esito della presente delibera".

Procedutosi poi alla votazione, la Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti o collegati in audio-videoconferenza come sopra indicati.

Esauritasi la trattazione e la votazione sul suddetto argomento per il quale è richiesta la verbalizzazione notarile, assume nuovamente le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. QUAGLIANA Renzo Filippo Riccardo per la prosecuzione della verbalizzazione dei lavori consiliari alle ore dodici e minuti trenta (h 12 m 30).

La comparente mi ha dispensato dal dare lettura degli allegati alla presente verbalizzazione, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia e per la restante parte da me personalmente scritto su sei fogli di cui occupa le prime ventidue facciate per intero e parte della ventitreesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo approva riconoscendolo conforme a quanto avvenuto e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore dodici e minuti trentacinque (h 12 m 35).

F.to Maria Patrizia Grieco

" Mario Zanchi (sigillo)



ALLEGATO LETT. A ALL'ATTO
N° 11847 DI REPERTORIO
N° 21447 DI RACCOLTA

ECB-CONFIDENTIAL

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2022-ITMPS-11
Frankfurt am Main, 25 October 2022

Decision on the merger by absorption of Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.p.A. into the Supervised Entity.

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 12 September 2022, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the merger by absorption of Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.p.A. (hereinafter 'Consorzio'), as resulting from the transformation of Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. into a joint stock company, into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)², Article 8 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)³ and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)⁴, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking⁵ and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁶.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 12 September 2022, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting authorisation for the proposed merger by absorption of Consorzio into the Supervised Entity. At the ECB's request, the Supervised Entity provided additional information on 23 September 2022 and the application is considered to be complete from that date.
- 1.2 On 22 June 2022, the Supervised Entity's board of directors approved the proposed merger by

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).
3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).
4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).
5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.
6 Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

ECB-CONFIDENTIAL

absorption of Consorzio, an ancillary services undertaking belonging to the Monte dei Paschi di Siena group, into the Supervised Entity. The merger is part of a wider process of group corporate reorganisation envisaged in the Supervised Entity's business plan 2022-2026; this also foresees the mergers of two specialised subsidiary banks, MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. and MPS LEASING & FACTORING S.p.A. into the Supervised Entity. The purpose of these mergers is to enhance operational efficiency through the centralisation of the governance of spending and investments, the reduction of corporate governance and intra-group administrative activity costs, as well as the consolidation of guidance and governance structures. As per the Supervised Entity's application, prior to the merger the Supervised Entity will procure that Consorzio is transformed from "*società consortile*" (consortium) into "*società per azioni*" (joint stock company) and purchase at fair value all 260,000 shares of Consorzio (approximately 0.24% of Consorzio's share capital) currently held by third parties.

2. Assessment

2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:

- (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger;
- (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, in particular:
 - the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
 - the level of fixed and staff costs; and
 - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.

2.2 The assessment of the merger did not reveal material issues that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or affect its technical and organisational situation. After the merger, the Supervised Entity's compliance with the applicable prudential requirements will be unaffected and the impacts of the merger on regulatory capitals and liquidity situation of the Supervised Entity will be negligible both at consolidated and individual level. In addition, the assessment did not identify material concerns in respect of the level of fixed and staff costs of the Supervised Entity resulting from the merger. Subject to its ongoing assessment of the Monte dei Paschi di Siena group's internal governance and risk management framework, the ECB has no elements to conclude that the Supervised Entity's organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information will be negatively affected by the merger.

2.3 Based on the above, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1 and that there is no reason to oppose the proposed merger by absorption of Consorzio into the Supervised Entity.

3. General

3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer

ECB-CONFIDENTIAL

reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.

3.2 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁷. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank


Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.


Yours sincerely,

DocuSigned by:

ARCEF49F096C4BA

Rolf KLUG
Deputy Director General
Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁷ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Piazza Salimbeni, 3

53100 Siena

ITALIA

(qui di seguito denominata “Soggetto Vigilato”)

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2022-ITMPS-11

Francoforte sul Meno, 25 ottobre 2022

Decisione sulla fusione per incorporazione del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.p.A. nel Soggetto Vigilato.

Egregio Signore, Gentile Signora,

in risposta alla vostra istanza del 12 settembre 2022, vi scrivo per informarvi che, a seguito di apposita delega, ho deciso di autorizzare la fusione per incorporazione del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.p.A. (di seguito “**Consorzio**”), così come risultante a seguito dalla trasformazione del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. in società per azioni, nel Soggetto Vigilato.

La presente Decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013¹ del Consiglio, dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (ECB/2016/40)², dell'articolo 8 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (ECB/2019/4)³ e della Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (ECB/2020/42)⁴, in combinato disposto con l'articolo 57 del Testo Unico Bancario⁵ e con il Titolo III, Capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999⁶.

1. Fatti su cui si basa la Decisione

1.1 Il 12 settembre 2022, il Soggetto Vigilato ha presentato alla BCE un'istanza di autorizzazione per il progetto di fusione per incorporazione del Consorzio nel Soggetto Vigilato. Su richiesta della BCE, il Soggetto Vigilato ha fornito ulteriori informazioni il 23 settembre 2022 e l'istanza è da considerarsi completa a partire da tale data.

¹Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

²Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea del 16 novembre 2016 su un quadro generale per la delega dei poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi ai compiti di vigilanza (ECB/2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14).

³Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea del 31 gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti i poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

⁴Decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti i poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale e che abroga la Decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

⁵Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

⁶Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, “Istruzioni di Vigilanza per le banche”.

- 1.2 Il 22 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Vigilato ha approvato il progetto di fusione per incorporazione del Consorzio, impresa di servizi ausiliari appartenente al gruppo Monte dei Paschi di Siena, nel Soggetto Vigilato. La fusione si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione societaria del gruppo previsto dal piano industriale 2022-2026 del Soggetto Vigilato, il quale prevede anche la fusione di due banche controllate specializzate, MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. e MPS LEASING & FACTORING S.p.A., nel Soggetto Vigilato. L'obiettivo di queste fusioni è quello di migliorare l'efficienza operativa attraverso l'accentramento del governo della gestione delle spese e degli investimenti, la riduzione dei costi di governo societario e delle attività amministrative infragruppo, nonché il consolidamento delle strutture di indirizzo e di governo. Come previsto dall'istanza presentata dal Soggetto Vigilato, prima della fusione il Soggetto Vigilato farà sì che sia stata effettuata la trasformazione del Consorzio da "società consortile" in "società per azioni" e siano state acquistate al *fair value* (valore di mercato) tutte le 260.000 azioni del Consorzio (circa lo 0,24% del capitale sociale del Consorzio) attualmente detenute da terzi.

2 Valutazione

- 2.1 Sulla base delle informazioni riassunte nella Sezione 1, la BCE ha valutato la prospettata fusione in base ai seguenti criteri, come da articolo 57 del Testo Unico Bancario e Titolo III, Capitolo 4, Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999:
- (a) la sana e prudente gestione della banca a seguito della fusione;
 - (b) la struttura tecnica e organizzativa della banca risultante dalla fusione, in particolare:
 - la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, di trasformazione delle scadenze;
 - il livello dei costi, fissi e per il personale; e
 - l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema dei controlli interni e ai flussi informativi.
- 2.2 La valutazione della fusione non ha evidenziato questioni rilevanti che potrebbero compromettere la sana e prudente gestione del Soggetto Vigilato o incidere sulla sua struttura tecnica e organizzativa. Dopo la fusione, il rispetto da parte del Soggetto Vigilato dei requisiti prudenziali applicabili rimarrà invariato e gli impatti della fusione sui patrimoni di vigilanza e sulla liquidità del Soggetto Vigilato saranno trascurabili sia a livello consolidato che individuale. Inoltre, la valutazione non ha individuato temi rilevanti in merito al livello dei costi fissi e per il personale del Soggetto Vigilato a seguito della fusione. Fatta salva la valutazione in corso della *governance* interna e del quadro di gestione dei rischi del gruppo Monte dei Paschi di Siena, la BCE non ha elementi per concludere che la struttura organizzativa del Soggetto Vigilato, per quanto riguarda il sistema di controllo interno e i flussi informativi, sarà influenzata negativamente dalla fusione.

- 2.3 Sulla base di quanto sopra, la BCE ritiene che la fusione soddisfi i criteri stabiliti nel paragrafo 2.1 e che non vi sia motivo di opporsi alla prospettata fusione per incorporazione del Consorzio nel Soggetto Vigilato.

3 Osservazioni generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente Decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dal Soggetto Vigilato. Se uno qualsiasi di tali fatti o dichiarazioni fosse inesatto o incompleto, o non riflettesse più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente Decisione in tutto o in parte.
- 3.2 La presente Decisione è efficace dal giorno della sua notifica al Soggetto Vigilato.

4 Riesame amministrativo e giurisdizionale

- 4.1 Un riesame della presente Decisione da parte della Commissione amministrativa del riesame della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nella Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea⁷.

La richiesta di riesame deve essere inviata preferibilmente per posta elettronica ad ABoR@ecb.europa.eu, oppure per posta a:

Segretario della Commissione amministrativa del riesame della BCE

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 La presente Decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alle condizioni ed entro i termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti,


Rolf KLUG

Vice Direttore Generale

Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁷Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative Norme Operative (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).



ALLEGATO LETT. B ALL'ATTO
N° 41847 DI REPERTORIO
N° 21441 DI RACCOLTA

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MONTEPASCHI S.C.P.A., PREVIA SUA TRASFORMAZIONE IN
S.P.A.,
IN
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2501 - TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

OTTOBRE 2022
 QUOTAZIONE
 AZIONI

**Progetto di fusione per incorporazione di
 Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A., previa sua trasformazione in S.p.A.,
 in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
 redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale a Siena, Piazza Salimbeni, 3, codice fiscale 008886040526 ("BMPS" o "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A., con sede legale a Siena, via Ricasoli 60, codice fiscale 00970710521 (il "COG" o "Società Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione per incorporazione del COG in BMPS ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (il "Progetto di Fusione").

PREMESSE

- (A) Il presente Progetto di Fusione contiene le informazioni prescritte dalla legge in relazione alla proposta di fusione per incorporazione del COG in BMPS, da attuarsi ai termini e condizioni di seguito indicati (la "Fusione").
- (B) La Fusione si inserisce nel più ampio contesto del "Piano Strategico di Gruppo 2022-2026" e, segnatamente, in un più ampio processo di riorganizzazione societaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi enunciati nel suddetto piano, da attuarsi subordinatamente, *inter alia*:
- (a) alla trasformazione del COG in società per azioni ("Trasformazione");
 - (b) al consolidamento in capo a BMPS della titolarità dell'intero capitale sociale del COG, da attuarsi mediante acquisto da parte di BMPS di tutte le n. 260.000 azioni del COG attualmente non detenute dalla medesima BMPS, pari a circa lo 0,240% del capitale sociale del COG ("Acquisizione delle Minoranze COG").
- (C) Con la nuova struttura organizzativa risultante dalla Fusione si prevede di conseguire un miglioramento dei presidi relativi a *Innovazione, Digitalizzazione e Architecture*, con l'obiettivo di assicurare la supervisione dell'innovazione tecnologica e di processo, delle linee guida e degli strumenti architetture per l'attuazione dell'agenda digitale di BMPS e di assicurare un adeguato presidio del disegno architetture attraverso una presenza più capillare nei progetti di trasformazione applicativa, tecnologica e di sicurezza per assicurare che il sistema informativo sia conforme al disegno architetture. La Fusione è inoltre finalizzata all'ottenimento di una maggiore efficienza operativa, attraverso l'accantonamento del governo della spesa e degli investimenti, la riduzione dei costi societari, di *governance* e di attività amministrative infragruppo, nonché all'accorpamento di strutture di indirizzo e governo.

- (D) In considerazione di quanto precede e, segnatamente, tenuto conto che il perfezionamento dell'Acquisizione delle Minoranze del COG è previsto nel presente Progetto di Fusione quale condizione sospensiva da realizzarsi prima del perfezionamento dell'atto di fusione:
- (a) la Fusione avverrà in forma semplificata in conformità all'art. 2505, primo comma, del codice civile e, pertanto, nel presente Progetto di Fusione non sono riportate le informazioni indicate nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-ter, primo comma, del codice civile e non sono state predisposte le relazioni illustrative previste dall'art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.;
 - (b) la decisione di Fusione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, del codice civile e dall'art. 17, primo paragrafo, dello Statuto di BMPS;
- (E) Tenuto conto, infine, che il presente Progetto di Fusione sarà depositato, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi, presso la sede legale di BMPS e del COG entro il primo semestre del 2022, la Fusione avverrà sulla base dei bilanci di esercizio di BMPS e del COG al 31 dicembre 2021 in conformità all'articolo 2501-quater, comma 2, del codice civile.

1. Società partecipanti alla Fusione

Incorporante

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e direzione generale in Siena, Piazza Salimbeni 3, capitale sociale interamente versato di Euro 9.195.012.196,85 (novemiliardicentonovantacinquemilionidodicimilacentonovantasei virgola ottantacinque) e suddiviso in n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentoottantasette) azioni ordinarie senza valore nominale, iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5274, Codice ABI Banca 1030.6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524, capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice ABI Gruppo 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Incorporanda

Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A., con sede legale in Siena, Via Ricasoli 60, capitale sociale interamente versato di Euro 108.260.000,00, suddiviso in n. 108.260.000 (centottomilioniduecentosessantamila) azioni del valore

nominale unitario di Euro 1,00 (le "Azioni COG"), codice fiscale, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00970710521, facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Incorporante, che assumerà la forma di S.p.A. per effetto della sua previa Trasformazione.

2. Modifiche dello statuto sociale della Società Incorporante

A seguito della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente, così come allegato al presente atto.

3. Rapporto di cambio delle azioni

Non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della Società Incorporante, né alla determinazione di alcun rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporanda con le azioni della Società Incorporante in quanto il perfezionamento della Fusione (con la stipula dell'atto di fusione cui seguirà l'iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese ai sensi degli art. 2504 e 2504-bis del codice civile) avverrà solo a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste nel presente Progetto di Fusione e quindi, *inter alia*, a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte della Società Incorporante della totalità delle Azioni COG, le quali verranno pertanto annullate per effetto della Fusione. Non procedendosi ad alcuna assegnazione di nuove azioni della Società Incorporante, non occorre l'indicazione della data di cui al n. 5 dell'art. 2501-ter, comma 1, del codice civile.

4. Condizione sospensiva per il deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile e condizione sospensiva per il perfezionamento della Fusione

Il deposito del Progetto di Fusione presso Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile avverrà solo subordinatamente al rilascio da parte della Banca Centrale Europea dell'autorizzazione prescritta dagli artt. 57 e 61 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Inoltre, il perfezionamento della Fusione - mediante sottoscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del codice civile - avverrà solo subordinatamente al perfezionamento dell'efficacia della Trasformazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2500-novies, comma 1, del codice civile e al perfezionamento dell'Acquisizione delle Minoranze COG.

5. Decorrenza degli effetti della Fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis, secondo comma, del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

Ai fini contabili (art. 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile), le attività e passività della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione ha effetto civilistico, ovvero dall'eventuale data antecedente o successiva stabilita nell'Atto di Fusione. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

8. Variazioni

Sono fatte salve le variazioni che possano essere richieste dalle autorità di vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente Progetto di Fusione.

Siena, 24 giugno 2022

Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A.

Vittorio Colombo

Siena, 27 giugno 2022

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

[Signature]

[Signature]

[Signature] 

[Signature]

Allegato

Statuto vigente della Società Incorporante

[Handwritten signature]

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 1/25
--	------------------------	-----------



STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 2/25
--	------------------------	-----------



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1° febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12, 13, 14, 15, 17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017 (artt. 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33);
- delibera dell'Assemblea del 11 aprile 2019 (artt. 17, 22, 32 (ex art. 31) e introduzione del nuovo Titolo IX e del nuovo art. 24 conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e adeguamenti dei richiami agli articoli modificati);
- delibera dell'Assemblea del 4 ottobre 2020 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2022 (art. 23).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 3/25
---	------------------------	-----------



Indice

TITOLO I
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata
TITOLO II
Capitale sociale – azioni
TITOLO III
Organi della Società
TITOLO IV
L'Assemblea
TITOLO V
Il Consiglio di Amministrazione
TITOLO VI
Gli Amministratori Delegati
TITOLO VII
Il Presidente
TITOLO VIII
Il Direttore Generale
TITOLO IX
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
TITOLO X
Il Collegio Sindacale
TITOLO XI
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci
TITOLO XII
Le Strutture periferiche
TITOLO XIII
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari
TITOLO XIV
Bilancio e utili
TITOLO XV
Facoltà di firma
TITOLO XVI
Liquidazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 4/25
---	------------------------	-----------



TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta nell'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 5/25
---	------------------------	-----------



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro 9.195.012.196,85 (novemiliardicentonovantacinquemilionidodicimilacentonovantasei virgola ottantacinque) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 6/25
--	------------------------	-----------



delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.

3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

AS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 3274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Q

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 7/25
--	------------------------	-----------



2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 8/25
---	------------------------	-----------



- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 26 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
 - i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
4. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
 - b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 9/25
--	------------------------	-----------



4. L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
6. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
7. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. l) del presente Statuto,
ovvero
 - b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 10/25
--	------------------------	------------



loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) –, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
3. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 2. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPSP, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

AD

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

le

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 11/25
---	------------------------	------------



7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 3 (tre), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 9.193.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00894060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 12/25
---	------------------------	------------



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

8. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

AS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500324 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

KL

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 13/25
---	------------------------	------------



- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
 - e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
 - f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
 - g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
 - h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
 - i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salinbani, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00384060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta nell'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 14/25
--	------------------------	------------



- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- q) deliberare la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sulla base dei criteri previsti in base alla Legge;
- r) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- s) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- t) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- u) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- v) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- w) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- x) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA M/P/S - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Fag. 15/25
---	------------------------	------------



- y) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 7, del presente Statuto;
- z) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
- a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
- presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:
- supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00894060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 18/25
--	------------------------	------------



- d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

Articolo 19

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI Gli Amministratori Delegati

Articolo 20

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 17/25
---	------------------------	------------



2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VII Il Presidente

Articolo 21

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
 - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
 - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA DI 483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 18/25
---	------------------------	------------



3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII Direttore Generale

Articolo 22

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
- ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente (i) al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, nonché (ii) al Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
 - consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali e gli altri Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 19/25
---	------------------------	------------



2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO IX

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 24

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché di ogni altra legislazione che dovesse regolare la medesima materia.
2. Il Datore di Lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro è il soggetto dotato di specifiche e comprovate competenze tecniche che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, per le funzioni che svolge nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa.
3. Al Datore di Lavoro sono attribuiti i più ampi e autonomi poteri decisionali, organizzativi e di spesa, anche rispetto ai lavoratori e alla loro attività, per la migliore attuazione degli adempimenti, previsti dalla normativa legale e regolamentare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
4. Il Datore di Lavoro informa il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia e gestisce nell'ambito di propria competenza in piena autonomia deliberativa, senza limiti di spesa, ogni necessario programma ed intervento in materia organizzativa, immobiliare e di risorse umane.
5. Il Datore di Lavoro, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto, e ad ogni altra attribuzione di sua competenza, in qualità di responsabile - nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dell'organizzazione della Società, con piena autonomia decisionale, di spesa ed operativa:
 - a) definisce, implementa e controlla le necessarie strategie per rendere il modello organizzativo aziendale funzionale all'adempimento degli obblighi di tutela della sicurezza della salute sui luoghi di lavoro, individuando e attuando le misure generali di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in termini di prevenzione;
 - b) definisce, implementa e vigila i processi e le attività della Società per dotare l'intera realtà aziendale di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 20/25
--	------------------------	------------



- rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della Società e di tutti i lavoratori delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- c) gestisce i rapporti di lavoro con esclusivo riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- d) può delegare le proprie funzioni con i contenuti e nei limiti previsti dalla Legge.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
4. Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
5. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al comma 11 del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione tra cui: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 21/25
---	------------------------	------------



sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 11 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste previste dal precedente comma 6 sono ridotte alla metà.

8. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
 - la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salinbani, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle imprese di Arezzo - Siena
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 22/25
---	------------------------	------------



In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

9. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
10. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
11. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 23/25
---	------------------------	------------



b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.

12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.
13. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
14. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 26

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. r).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII

Le Strutture periferiche

Articolo 27

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 24/25
---	------------------------	------------



1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIII

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 28

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 29

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XIV

Bilancio e utili

Articolo 30

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XV

Facoltà di firma

Articolo 32

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
 00884060326 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Adreente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	Aggiornato aprile 2022	Pag. 25/25
---	------------------------	------------



- b) Il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale;
 - e) il Datore di Lavoro, nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per quanto di sua competenza.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XVI Liquidazione

Articolo 33

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 3274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ALLEGATO LETT. C ALL'ATTO
N° 1847 DI REPERTORIO
N° 21451 DI RACCOLTA

COMUNICATO STAMPA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

**II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CONSORZIO OPERATIVO
GRUPPO MONTEPASCHI S.C.p.A. IN BMPS**

Siena, 10 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**") riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha deliberato la fusione per incorporazione in BMPS del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi S.C.p.A. previa sua trasformazione in società per azioni (di seguito il "**COG**" e la "**Fusione COG**").

Sempre in data odierna, si è tenuta anche l'Assemblea Straordinaria del COG, che ha approvato la Fusione COG.

Gli effetti della Fusione COG decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione.

La stipula dell'atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici saranno rese note con successiva comunicazione al mercato.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Relazioni Media
Tel. +39 0577 296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations
Tel: +39 0577 299350
investor.relations@mps.it